



## **Tribunale Ordinario di Catanzaro**

### **SEZIONE DIBATTIMENTO**

**Oggetto: disposizioni sulle udienze - periodo dal 9 al 22 marzo**

Il Presidente di sezione

Visto il decreto legge 8.3.2020 n. 11 e la relazione illustrativa;

preso atto delle misure urgenti necessarie ad impedire la diffusione del fenomeno epidemiologico nell'ambito della gestione dell'attività giudiziaria;

richiamato l'art. 1 comma 1 del citato decreto con il quale è stato disposto il rinvio di ufficio di tutte le udienze sino al 22 marzo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. g);

rilevato che, pertanto, le udienze non saranno tenute e rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo, con comunicazione delle date da parte della cancelleria;

ritenuto che fanno eccezione rispetto a quanto regolamentato le seguenti udienze che saranno regolarmente tenute:

- a) udienze di convalida di arresto e fermo;
- b) udienze dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare i cui termini di sospensione scadono in detto periodo;
- c) udienze dei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- d) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cpp. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte con provvedimento motivato e non impugnabile;

ritenuto che per le udienze per le quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 comma 2 lett. g) n. 2 (udienze nei procedimenti a carico di persone detenute; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza ; udienza nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione),

i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, tempestiva istanza;

**P.Q.M.**

Dispone, ferma la trattazione delle udienze di cui sopra ai punti a), b), c) e d), che:

- 1) le udienze non saranno tenute e rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo, con comunicazione delle date da parte della cancelleria;
- 2) per le udienze per le quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 comma 2 lett. g) n. 2 (udienze nei procedimenti a carico di persone detenute; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza), i detenuti, gli imputati o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, tempestiva istanza.

Si comunichi al Presidente del Tribunale ed al Dirigente amministrativo.

Si comunichi al locale Consiglio dell'Ordine ed alla Camera Penale e si affigga in più copie nelle cancellerie e negli accessi principali del Tribunale.

Catanzaro, 10 marzo 2020

Il Presidente della Sezione

Alessandro Bravin



Tribunale di Catanzaro  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 MAR 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
DOTT. FRANCESCO ANTONIO ASSISI

